

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso tre decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 12 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 1270/2005-2 e R 1408/2005-2; R 1226/2005-2 e R 1398/2005-2; R 1225/2005-2 e 1397/2005-2) relative ai procedimenti di opposizione tra la Air Products and Chemicals, Inc. e la Messer Group GmbH

**Dispositivo**

- 1) *Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 1270/2005-2 e R 1408/2005-2; R 1226/2005-2 e R 1398/2005-2; R 1225/2005-2 e 1397/2005-2) sono annullate.*
- 2) *L'UAMI è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Air Products and Chemicals, Inc.*
- 3) *La Messer Group GmbH sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 326 del 30.12.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 21 ottobre 2008 —  
Aventis Pharma/UAMI — Nycomed (Prazol)**

(Causa T-95/07) (<sup>1</sup>)

*(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PRAZOL — Marchio nazionale denominativo anteriore PREZAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)*

(2008/C 313/55)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Aventis Pharma SA (Antony, Francia) (rappresentante: avv. R. Gilbey)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: inizialmente S. Laitinen, in seguito Ó. Mondéjar Ortuño, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale:* Nycomed GmbH, in precedenza Altana Pharma AG (Costanza, Germania) (rappresentante: avv. A. Ferchland)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Altana Pharma AG e la Aventis Pharma SA.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) è annullata.*
- 2) *L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Aventis Pharma SA.*
- 3) *La Nycomed GmbH sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 117 del 26.5.2007.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2008 —  
People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio**

(Causa T-256/07) (<sup>1</sup>)

*(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Diritti della difesa — Motivazione — Sindacato giurisdizionale»)*

(2008/C 313/56)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers-sur-Oise, Francia) (rappresentanti: J.P. Spitzer, avvocato, e D. Vaughan, QC)

*Convenuto:* Consiglio (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

*Intervenienti a sostegno del convenuto:* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente V. Jackson e T. Harris, successivamente V. Jackson, agenti, assistiti da S. Lee e M. Gray, barristers); Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e J. Aquilina, successivamente S. Boelaert, P. Aalto e P. van Nuffel, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. de Grave e Y. de Vries, agenti)

### Oggetto

Inizialmente, una domanda d'annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), nella parte in cui riguarda la ricorrente

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto infondato per la parte in cui mira all'annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE.
- 2) L'art. 1 della decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/445/CE, e il punto 2.19 dell'elenco contenuto nell'allegato di tale decisione sono annullati per la parte in cui riguardano la *People's Mojahedin Organization of Iran*.
- 3) Il ricorso è respinto in quanto infondato per la parte in cui mira all'annullamento delle altre disposizioni della decisione 2007/868, per la parte riguardante la *People's Mojahedin Organization of Iran*.
- 4) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, il terzo delle spese della *People's Mojahedin Organization of Iran*.
- 5) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 211 dell'8.9.2007.

### Sentenza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2008 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-278/07 P) (<sup>1</sup>)

*(Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Infortunio sul lavoro — Decisione di chiusura del procedimento di applicazione dell'art. 73 dello Statuto — Assenza di un atto che arreca pregiudizio — Impugnazione non fondata)*

(2008/C 313/57)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

*Ricorrente:* Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

*Convenuta in primo grado:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

### Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 11 maggio 2007, causa F-2/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di tale ordinanza

### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del presente procedimento.

(<sup>1</sup>) GU C 211 dell'8.9.2007.